




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0010803 P-4.22.25

del 16/09/2016



14822285

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 – COM(2016) 532.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75.

Codice della proposta: COM(2016) 532 final del 23.08.2016

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Amministrazione interessate: Ministero dell' Istruzione dell' Università e delle Ricerca e Ministero degli Affari esteri

PREMESSA: FINALITA' E CONTESTO

La proposta è tesa a rivedere il regolamento istitutivo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), al fine di conformare le disposizioni che disciplinano il Centro all'orientamento comune sulle agenzie decentrate e contestualmente aggiornare gli obiettivi e i compiti del Centro.

Si ritiene inoltre utile precisare che è attualmente in corso anche la revisione dei regolamenti istitutivi delle altre due Agenzie tripartite dell'Unione europea (EU-OSHA ed Eurofound) e che la revisione non è un' iniziativa rientrante nel programma di controllo dell' adeguatezza e dell' efficienza normativa (REFIT).

RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' ORDINAMENTO EUROPEO

- 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica:** In base al principio di attribuzione, l' Unione europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, par.1 e 2 TUE). La presente proposta di Regolamento rispetta il principio di attribuzione.
- 2. Rispetto del principio di sussidiarietà (per la competenza non esclusiva):** Il principio di sussidiarietà (art. 5, par.1 e 3 TUE) (per la competenza non esclusiva) è rispettato in quanto gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con un' azione a livello nazionale.
- 3. Rispetto del principio di proporzionalità:** Il principio di proporzionalità previsto nell'art. 5 del TUE prevede che *“il contenuto e la forma dell' azione dell'*

Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati". La proposta in esame risulterebbe in rapporto con la finalità perseguita in quanto, in primis, la revisione dovrà essere improntata alla necessità di mantenere semplice, chiaro e flessibile il testo del regolamento istitutivo ed inoltre lo stesso dovrà assicurare la flessibilità necessaria finalizzata ad evitare in futuro un' ulteriore revisione.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO E DELLE SUE PROSPETTIVE NEGOZIALI

Si rinvia a quanto precisato sugli effetti nell' ordinamento nazionale

A. Valutazione d'impatto

1. **Impatto finanziario:** La revisione del regolamento istitutivo dovrebbe essere considerata in termini di impatto sugli oneri amministrativi e sui costi di bilancio.
2. **Effetti sull'ordinamento nazionale:**

Si ritiene utile formulare le seguenti osservazioni, facendo riferimento ai seguenti articoli introdotti sulla proposta:

- **Nella parte relativa ai considerata, il punto 7 potrebbe essere integrato con la seguente previsione:**

"La collaborazione e la sinergia dell' Agenzia Cedefop dovrebbe, altresì essere ricercata anche con la rete Eurydice per quanto riguarda i dati e le informazioni in materia di istruzione e formazione generale"

- **Capo I - Articolo 1 – Istituzione e obiettivo dell' Agenzia**

Riguardo al punto 2 dell' art. 1 si osserva che l'agenzia non dovrebbe sostenere solo la Commissione europea, ma anche gli SM nell'elaborazione ed attuazione delle politiche. Un esempio concreto di questo è la Thematic Country Review sull'apprendistato.

- **Articolo 2 – Compiti**

Relativamente al punto 1. sub e) risulterebbe opportuno riformulare la frase nel seguente modo: *"svolgere o in subordine commissionare studi ed effettuare ricerche sui pertinenti sviluppi socioeconomici e sulle relative questioni strategiche"* in quanto la possibilità di esternalizzare a terzi gli studi è un'opzione secondaria rispetto alla possibilità di effettuarli in house.

Relativamente al punto 2 risulterebbe opportuno integrare al termine con la frase *"ricorrendo, tra gli altri alle informazioni della rete Euridice"*. In questo modo si garantirebbe la complementarietà con le info e i dati sui sistemi di istruzione e formazione in generale. Per poter sostenere CE e SM nell'elaborazione e attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale è necessario poter conoscere il quadro complessivo dei sistemi e delle politiche di istruzione e formazione in generale.

- **Capo II**

Sezione I

Consiglio di Amministrazione

Articolo 4 – Composizione del Consiglio di amministrazione

Si potrebbe richiedere un approfondimento sulla motivazione che ha portato a proporre 4 anni invece che 3 relativamente alla durata del mandato dei membri titolari e dei loro supplenti.

Articolo 5 – Funzioni del consiglio di amministrazione

Punto 1.

I punti sub i) e sub n) sembrano andare oltre le tipiche funzioni del CdA, che generalmente si occupa di funzioni di indirizzo e di gestione del personale, che è compito del Direttore.

Punto 2

Al termine di tale punto quanto previsto sembra andare oltre le tipiche funzioni del CdA.

Articolo 6 – Programmazione annuale e pluriennale

Risulterebbe opportuno precisare che la trasmissione del documento di programmazione avviene entro il 31 gennaio di ogni anno, in quanto dalla tabella comparata, nel reg. EU-OSHA c'è questa specifica, che secondo serve per maggiore chiarezza ed uniformità.

Articolo 8 – Riunioni del consiglio di amministrazione

Risulterebbe opportuno integrare nel seguente modo: *“Il consiglio di amministrazione tiene almeno una riunione ordinaria all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri”*.

SEZIONE II

Comitato Esecutivo

Articolo 10 – Comitato esecutivo

Con riferimento al punto 3: la previsione sembra andare oltre le tipiche funzioni.

Con riferimento al punto 6: risulterebbe opportuno integrare nel seguente modo: *“Il comitato esecutivo si riunisce almeno tre volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri”*.

Il Referente per l'informazione qualificata

D.ssa Silvia Maria Lagonegro

